

Regolamento

Servizio

TAXI

E

NOLEGGIO

CON

CONDUCENTE

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – NORME GENERALI

1. *disciplina del servizio*
2. *definizione del servizio*
3. *servizio di taxi*
4. *servizio di noleggio con conducente*
5. *organico dei veicoli*
6. *commissione consultiva comunale*

CAPO II – NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

7. *condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni*
8. *modalità per il rilascio delle autorizzazioni*
9. *durata e validità della licenza e dell'autorizzazione*
10. *requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio*
11. *impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione*
12. *contenuti del bando di concorso*
13. *presentazione delle domande*
14. *attività delle commissioni di concorso*
15. *titoli di preferenza pag.*
16. *assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione*
17. *provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione*
18. *inizio del servizio*
19. *sostituzione alla guida*
20. *trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione*
21. *ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*

CAPO III – NORME PER IL SERVIZIO

22. *idoneità e caratteristiche dei mezzi*
23. *comportamento del conducente in servizio*
24. *comportamento degli utenti*
25. *interruzione del trasporto*
26. *trasporto portatori di handicap*
27. *tariffe*
28. *turni ed orari di servizio*
29. *trasporti animali e bagagli*
30. *forza pubblica*
31. *reclami*

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

32. *vigilanza*
33. *sanzioni*
34. *diffida*
35. *sospensioni della licenza o dell'autorizzazione*
36. *revoca della licenza o dell'autorizzazione*
37. *decadenza della licenza e dell'autorizzazione*
38. *procedimento sanzionatorio*

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

39. abrogazione norme precedenti

40. entrata in vigore e rinvio ad altre norme

CAPO I – Norme generali

art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e **s.m.i.**, effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

- a) servizio taxi
- b) servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

1. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
2. dalla legge regionale n. 14 del 03/05/95;
3. dalla Legge n. 248 del 04/08/06;
4. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
5. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
6. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
7. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
8. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

art. 3

SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate, su proposta della Commissione Comunale di cui all'art. 6 del presente regolamento, con apposito provvedimento.
3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono, **web e/o applicazioni informatiche certificate**;
4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.
5. La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, **ovvero facoltativa nei casi previsti dal presente regolamento**;
6. E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

art. 4
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- a. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- b. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
- c. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
- d. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

art. 5
CONTINGENTE DEI VEICOLI

- Il contingente complessivo dei veicoli è fissato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 6 del presente regolamento e nel rispetto di eventuali programmazioni di contingente stabilite a livello regionale e/o provinciale.
- Eventuali modifiche del contingente, sono approvate dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente comma.
- Per il servizio taxi, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto di Giunta Comunale, ha la facoltà di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 248 del 04/08/06 – Potenziamento del Servizio Taxi – sentita la Commissione Consultiva Comunale e nel rispetto di eventuali programmazioni e direttive fissate dalla Regione e/o dalla Provincia.
- Le licenze disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

art. 6
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- È costituita con provvedimento della Giunta Comunale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.
- La commissione è composta da:
 1. Dirigente del Settore Sviluppo Economico o suo delegato che svolge funzioni di Presidente ;
 2. 1 componente per ciascuna delle associazioni di categoria delle imprese artigiane maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio comunale;
 3. Da un rappresentante delle associazioni degli utenti a livello locale ;
 4. Da un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 5. Dal Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
 6. Dal Dirigente del Settore Manutenzioni o suo delegato.
 7. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.
- La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di

omessa designazione nel predetto termine, il Dirigente del Settore Sviluppo provvede automaticamente.

- La commissione svolge le funzioni consultive in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento nonché le funzioni di commissione esaminatrice dei concorsi. La commissione consultiva svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea anche per quanto attiene le disposizioni previste dalla legge 248/06, art. 6, comma 1°, lett. g) – istituzione comitato di monitoraggio per il servizio taxi.

La Commissione Consultiva, inoltre esprime il proprio parere in riferimento agli indirizzi che l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stabilire per il potenziamento del servizio taxi, in ordine a quanto stabilito dall'art. 6 della Legge 248 del 04/08/06.

- La commissione resta in carica per cinque anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
- La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.
- La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.
- I componenti della commissione possono essere sostituiti, nel periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

CAPO II – Norme per le autorizzazioni di esercizio

art. 7

CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 5, L.14/95 gli uffici competenti si atterranno alle disposizioni di indirizzo di cui al presente e ai successivi articoli;**
2. L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R.Puglia n. 14/95;
3. La licenza/autorizzazione è rilasciata *ad una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma;
4. È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell' art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2° dell'art. 8 della Legge 21/92;

7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
8. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.
9. All'interno del veicolo deve essere posta una targhetta sulla parte centrale superiore dello sportello sinistro, contenente in nero la scritta "servizio pubblico" con il numero della licenza e nel caso che questa sia stata conferita ad una Cooperativa di produzione e lavoro come da articolo 7 della legge 21/92 oltre al numero della licenza deve comprendere anche la ragione sociale della società e l'indirizzo della sede legale.
10. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
11. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92;
12. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
13. Nelle vetture devono essere a disposizione dell'utenza in qualsiasi forma (cartacea, informatica), informazioni in almeno otto lingue, dell'intera tariffa.

Art. 8

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

art. 9

DURATA E VALIDITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo articolo 35.

2. E' data facoltà alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale e nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, prevedere titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge 248/06.

art. 10

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.
2. L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a. licenza di scuola media inferiore ;
 - b. aver assolto all'obbligo scolastico;
 - c. avere un'età non superiore ai 55 anni;
 - d. possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 11;
 - e. idoneità fisica al servizio;
 - f. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95;
 - g. essere in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - h. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari;
 - i. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Bari (l'iscrizione di cui ai punti g-h dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
 - j. partita IVA;
 - k. disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
 - l. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - m. altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 11

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:

1. assenza di carichi pendenti;
2. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
3. assenza di procedimenti fallimentari;
4. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
5. la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

art. 12

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- c. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
- e. le materie e le prove d'esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.

Art. 13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
 - b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C.;
 - c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - e. fotocopia patente guida;
 - f. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2° lettera a) e b);
 - g. autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).
3. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:
 - a. Fotocopia titolo di studio;
 - b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
 - d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - e. Partita IVA;
 - f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - g. Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 11 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

5. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso ed eventualmente stabilita dal Dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo.

Art. 14

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Funge da commissione esaminatrice del concorso, la Commissione consultiva, di cui all'art. 6. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
2. In caso di concorso per esami oltre che per titoli, la data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.
4. Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.

Art. 15

TITOLI DI PREFERENZA

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande sottoposte alla Commissione di Concorso dai candidati:

- a. Aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. Aver svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- c. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- d. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- e. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- f. lo stato di disoccupazione;
- g. l'età (l'età più giovane è considerata titolo preferenziale).

art. 16

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dalla Giunta Comunale, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione di cui all'art. 13, comma 3°.

2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 17

PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.
2. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui al comma 3° dell'art. 13 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
3. Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.
4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Dirigente del Settore Sviluppo economico dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.
5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
7. All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.
8. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:
 - Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di appartenenza;
 - Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

Art. 18

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività;
4. Il titolare dovrà produrre fotocopia della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza, la mancata iscrizione comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Art. 19

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi

- da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti;
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato così come disciplinato dalla Legge n.230 del 15/04/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 20

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

- a. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Nel caso di ritiro della patente di guida o di ritiro dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, per motivi imputabili al comportamento scorretto del titolare, la trasferibilità della licenza od autorizzazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 60 giorni.
- b. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
- c. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

art. 21

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali) e segnalati con cartelli indicativi;

2. Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente ***l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.***
3. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa.
4. È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III – Norme per il servizio

Art. 22

IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

1. Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 6 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, disponendo, direttamente o per il tramite della polizia municipale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
3. Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
4. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
5. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 23

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare il servizio;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g. avere cura di tutti gli aspetti inerenti la qualità del trasporto;
 - h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

- i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata..
2. è fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 25

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 24, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 26

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 27 TARIFFE

- a) Le tariffe del servizio di taxi sono fissate periodicamente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della legge 248/06. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
- b) Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.
- c) Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 28 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 29 TRASPORTI ANIMALI E BAGAGLI

- a. È obbligatorio, altresì, trasportare gratuitamente i cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
- b. Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

Art. 30 FORZA PUBBLICA

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 31 RECLAMI

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Andria – Sportello Unico Attività Produttive – ovvero rivolgersi alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente del Settore Sviluppo Economico sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32
VIGILANZA

1. La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed allo scopo si avvale degli uffici comunali competenti. Può inoltre promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
2. Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 33
SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

Art. 34
DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

1. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
2. non eserciti con regolarità il servizio;
3. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 23;
4. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 35
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

- f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, previa diffida;
 - g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9.
 - j. per violazione delle norme di cui all'art. 26 che regolano il trasporto degli handicappati;
 - k. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 24;
2. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 6, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
 3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
 4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 36

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

- Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi;
 - a seguito di **quattro** provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 35 nell'arco di tre anni;
 - quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nei precedenti art. 20 e 21 del presente Regolamento;
 - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudicherà il regolare svolgimento del servizio;
 - quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
 - quando il titolare non si sia iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero si sia cancellato o sia stato cancellato d'ufficio.
- La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 11.
- La revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
 - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, 6° comma, in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 35, 36, 37 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.
2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sentita la commissione di cui all'articolo 6 per i provvedimenti di cui agli articoli 36 e 37, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 22, comma 2° del presente regolamento, i titolari di taxi e del servizio di noleggio auto con conducente, già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno attenersi alle presenti disposizioni e dovrà essere rilasciata loro l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, dalla L.R. n. 14/95 nonché di altre normative applicabili in materia.